

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAIOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUIGI DE LUCA

Seduta del 19/02/2021

FATTO

I ricorrenti, assistiti da un avvocato di loro fiducia, dopo avere esperito reclamo, si sono rivolti a questo Arbitro, premettendo che i loro genitori e de cuius avevano sottoscritto, in data 8/10/1988, un Buono Fruttifero Postale trentennale del valore nominale di lire 5.000.000, riportante la dicitura serie "Q/P", sovrastante rispetto alla dicitura originaria serie "O" poi "P/O", nonché, sul retro, in sovrapposizione alla tabella originaria dei rendimenti, due timbri con altri rendimenti che, tuttavia, si riferivano solo agli interessi applicabili fino al 20° anno, nulla prevedendo per il periodo successivo.

Hanno lamentato i ricorrenti che, chiesta nella loro qualità di eredi legittimi dei genitori, la liquidazione del sopra indicato titolo, l'intermediario aveva corrisposto la cifra di euro 27.934,89 che era inferiore rispetto a quella che sarebbe stata effettivamente dovuta e ciò poiché aveva erroneamente adottato una modalità di calcolo dei rendimenti che non teneva conto di quanto originariamente stampigliato sul titolo.

Richiamate diverse pronunce dei Collegi territoriali sulla problematica oggetto di vertenza, i ricorrenti hanno concluso chiedendo all'adito Arbitro:

- in via principale di voler accertare il loro diritto alla liquidazione del BFP di cui trattasi, secondo quanto originariamente e testualmente riportato sul retro del titolo per l'intero trentennio e, conseguentemente, di disporre che l'intermediario debba ad essi corrispondere la differenza ancora dovuta;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- in subordine, di accertare il loro diritto alla liquidazione del titolo, per il periodo dal 21° al 30° anno, sulla base dell'importo specificatamente indicato sul retro del titolo per ogni successivo bimestre maturato e, conseguentemente, di disporre che l'intermediario debba ad essi corrispondere, con specifico riferimento al predetto periodo, la differenza ancora dovuta;

il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari per assistenza difensiva.

Nelle sue controdeduzioni, presentate in data 11/1/2021, l'intermediario si è opposto all'accoglimento dell'incoato ricorso, eccepandone, in via preliminare, l'irricevibilità per incompetenza *ratione temporis*, atteso che esso ha ad oggetto i rendimenti di un Buono sottoscritti in data 8/10/1988 e, quindi, prima della data dell'1/1/2009 che segna il limite di competenza temporale dell'ABF.

Parte resistente ha, altresì, eccepito, sempre in via preliminare, che il ricorso in disamina è, comunque, inammissibile per incompetenza per materia dell'adito Arbitro, atteso che i Buoni fruttiferi postali sarebbero prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non troverebbero applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B.

Nel merito, l'intermediario ha dedotto che il BFP oggetto di vertenza apparteneva alla serie "Q/P", istituita con decreto ministeriale del 13/6/1986, e che, in conformità al detto provvedimento normativo, esso era stato rilasciato utilizzando i moduli della precedente serie "P", ma apponendo sul fronte del medesimo il timbro con la dicitura "Serie Q/P", nonché, sul retro, un timbro recante la misura dei tassi corrispondenti alla nuova serie.

Su tale ultimo punto, l'intermediario ha sottolineato che, alla stregua della tabella allegata al prefato D.M. 13/6/1986, il rendimento dei BFP della serie "Q" (e "Q/P") è strutturato, contemplando un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato nella misura dell'interesse semplice non capitalizzato del 12%.

Parte resistente ha, inoltre, osservato che l'art. 5 del sopra citato decreto ministeriale prescriveva di apporre il timbro con l'indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse, in sostituzione di quanto originariamente stampato sul retro dei titoli, ma la stessa norma non imponeva di indicare anche l'importo da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno. Ha, al riguardo, argomentato che l'assenza del riferimento agli "importi" nel timbro previsto dall'art. 5 del DM 1986 appare ovvia se si guarda la tabella del DM 1986 e la tabella posta a tergo dei relativi buoni; poiché, infatti, gli "importi" ivi indicati sono la mera rappresentazione in cifre dello sviluppo del rendimento del buono, calcolato ai "tassi" della relativa serie, dovrebbe ritenersi evidente ed inevitabile che, mutando (come è stato fatto con il timbro) i quattro "tassi" del buono, mutano conseguentemente anche le cifre e ciò anche per l'ultimo decennio.

Rilevato che ai sensi dell'art. 5 del DM 1986, con l'apposizione dei suddetti nuovi timbri, i moduli dei buoni della serie "P" sono giuridicamente a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria "Q", l'intermediario ha, quindi, affermato che, nel caso di specie, esso aveva legittimamente modificato i rendimenti originariamente riportati nel titolo di cui si controverte e aveva, perciò correttamente offerto, alla scadenza, alla parte ricorrente quanto per esso dovuto sulla base del summenzionato decreto ministeriale.

Parte resistente ha, inoltre, sostenuto che, sin dalla data del rilascio del Buono, parte ricorrente era a conoscenza o, comunque, avrebbe potuto esserlo usando l'ordinaria diligenza, data la pubblicazione del DM 1986 in Gazzetta Ufficiale, della serie a cui lo stesso effettivamente appartiene e, perciò, della misura dei tassi di interesse del detto titolo, senza che potesse ritenersi ingenerato alcun affidamento in altro senso.



A ulteriore sostegno della correttezza del proprio operato, parte resistente ha, peraltro, richiamato la nota del 15/2/2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alcune sentenze del Giudice ordinario e la sentenza n. 3963/2019 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

L'intermediario ha, indi, concluso chiedendo, in via preliminare, che il ricorso sia dichiarato inammissibile o irricevibile per incompetenza dell'ABF e, nel merito, che lo stesso sia rigettato in quanto infondato.

Con repliche del 12/1/2021, i ricorrenti hanno contestato le eccezioni preliminari relative sia all'incompetenza *ratione temporis* sia a quella per materia e nel merito hanno sostenuto l'infondatezza delle difese dell'intermediario, insistendo in quanto dedotto e richiesto in ricorso e richiamando, a conforto delle proprie domande, anche la recente pronuncia n. 6142/2020 del Collegio di Coordinamento ABF.

DIRITTO

La vertenza in esame ha per oggetto le condizioni di rimborso di un Buono fruttifero, emesso l'8/10/1988 e, dunque, successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/6/1986. In particolare, si controverte sulla correttezza o meno del calcolo del rendimento del titolo, effettuato dall'intermediario in sede di liquidazione del detto titolo.

Non è, invece, controversa tra le parti la legittimazione attiva dei ricorrenti quale eredi degli originari sottoscrittori del Buono; e, d'altronde, che tale ultima circostanza sia assolutamente pacifica tra le parti, emerge dalla ricevuta rimborso buono, riportata sul retro del medesimo, stante che i ricorrenti hanno già personalmente ricevuto, in data 16/5/2019, dall'intermediario quanto da quest'ultimo era ritenuto ad essi dovuto per il titolo de quo.

Ciò premesso, reputa il Collegio che, prima di esaminare il merito della vertenza che ci occupa, vadano necessariamente scrutinate le eccezioni di incompetenza *ratione temporis* e per materia, sollevate dall'intermediario nelle sue controdeduzioni.

Nello specifico, partendo dall'eccezione di incompetenza *ratione temporis*, basata sulla data di sottoscrizione del BFP in questione, reputa il Collegio che la stessa sia infondata, stante che la materia del contendere non attiene a vizi genetici del rapporto ovvero a comportamenti commissivi o omissivi posti in essere dall'intermediario all'epoca della sottoscrizione del BFP, quanto, piuttosto, agli effetti finali del rapporto instauratosi a seguito della sottoscrizione del medesimo e, in particolare, alla persistente o già esaurita efficacia di siffatto rapporto al momento in cui è stata chiesta la liquidazione del Buono in evidenza (cfr. sul punto *ex multis* decisione n. 5673/2013 del Collegio di Coordinamento ABF).

Parimenti infondata è la formulata eccezione di incompetenza per materia.

Occorre, infatti, in proposito, rilevarsi:

- che il DPR 14.3.2001, n. 144 dispone all'art. 1 che "1. Ai fini del presente decreto si intendono per ... h) risparmio postale: la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da "P****" per conto della Cassa depositi e prestiti", specificando al successivo art. 2 che: "1. Le attività di bancoposta svolte da "P****" comprendono: ... b) raccolta del risparmio postale; e che "... A "P****" si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti".

- che l'art. 3 delle Disposizioni della Banca d'Italia sui Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, prevede espressamente che, nel novero degli intermediari destinatari del provvedimento, è incluso anche l'intermediario resistente in relazione all'attività di bancoposta.



Sulla base del suesposto quadro normativo, va, conseguentemente, qui confermato il consolidato orientamento dei Collegi ABF, secondo il quale la materia del rimborso dei Buoni fruttiferi postali rientra nell'ambito della competenza dell'ABF (cfr. anche sul punto *ex multis* decisione n. 5673/2013 del Collegio di Coordinamento ABF).

Passando, dunque, al merito della vertenza che ci occupa, il Collegio rileva che è pacifica l'appartenenza del Buono in questione alla serie Q/P.

Osserva il Collegio che dall'analisi del BFP in questione, emerge che sul fronte dello stesso risulta apposta l'indicazione originaria della serie "O", tagliata e corretta con l'indicazione della serie "P" nonché il timbro recante la dicitura "serie Q/P", mentre sul retro risulta apposta, una prima tabella, già stampigliata sul titolo, recante il rendimento secondo la Serie "O", e due tabelle, sovrapposta tramite timbro alla precedente, la più recente delle quali riporta l'indicazione dei relativi tassi di interesse sino al ventesimo anno in linea con la serie "Q", ma senza rettificare espressamente il rendimento scritto sul titolo per lo scaglione temporale dal 21° al 30° anno.

Orbene, va rammentato che sulle corrette modalità di rimborso dei BFP della serie Q/P, emessi dopo l'entrata in vigore del D.M. 13/6/1986 è intervenuto il Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142 del 3/4/2020, affermando che nell'ipotesi in cui l'apposizione del timbro sul retro del titolo riporti le modifiche dei tassi di interesse solo fino al ventesimo anno, tale circostanza rileva solo per tale periodo, ingenerando, per contro, l'affidamento del cliente in ordine all'applicabilità per il periodo successivo delle condizioni di rimborso previste in origine.

In particolare, a motivazione di tale sua conclusione (peraltro in linea con il già consolidato orientamento dei Collegi territoriali in subiecta materia), il Collegio di Coordinamento con la sua anzicennata decisione ha, in primo luogo, rilevato *"che la recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione. Ed infatti, muovendosi nel solco argomentativo della decisione n. 13979/2007, le SS. UU., ribadita la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., si sono limitate ad affermare, senza contraddire la precedente decisione, "la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto", specificando che siffatta modificazione trova "ingresso all'interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.". Nulla hanno viceversa ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato - in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difforni a quelli riportati sul titolo"*.

Ha, inoltre, precisato il Collegio di Coordinamento che *"il condivisibile inquadramento dei buoni fruttiferi postali nell'ambito della categoria dei documenti di legittimazione (v., oltre a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, Cass. n. 27209/2005; ed ora, Coll. di Coordinamento n. 22747/2019) se, per un verso, esclude che agli stessi possano attagliarsi i principi di incorporazione e di letteralità (completa) propri dei titoli di credito astratti, rendendo così il diritto alla prestazione ivi documentato suscettibile di essere successivamente etero-integrato in coerenza con lo specifico regime contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione, per altro verso, impedisce di considerare per sua natura non vincolante quanto riportato sulla lettera dei buoni in ordine alla determinazione della prestazione dovuta dall'intermediario, affidandola sempre alla disciplina legale del rapporto su cui si fonda l'emissione del buono, alla stregua di un titolo di credito causale (art. 1996 c.c.)"* e che, essendo la determinazione dei rendimenti vicenda afferente il rapporto fra



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

emittente e sottoscrittore, rimane irrilevante la *“circostanza che nel corso della durata dell’investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l’ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo “ibrido”. Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge; tanto meno appare stravagante o “aberrante” alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento”*.

Alla luce delle superiori condivisibili argomentazioni del Collegio di Coordinamento, ritiene questo Collegio che, nel caso di specie, il timbro, apposto in successione sul cartaceo del titolo, consente di accertare che era prevista una modifica, conforme alle nuove previsioni del DM 13/6/1986, del rendimento del medesimo solo relativamente ai primi venti anni.

Se, pertanto, la domanda formulata da parte istante in via principale non può essere accolta, è, invece, secondo questo Collegio, meritevole di accoglimento la domanda subordinata proposta in ricorso.

In ragione dell’esigenza di tutelare l’affidamento dei sottoscrittori (e nella specie dei loro eredi) sull’applicazione dei rendimenti originari previsti sul titolo in difetto di timbri che abbiano modificato tali rendimenti in riferimento all’ultimo decennio di durata degli stessi, è, più esattamente, da ritenersi che, limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, i ricorrenti abbiano diritto al riconoscimento degli interessi secondo le indicazioni pattizie stampate originariamente a tergo dello stesso (cfr. in senso conforme decisione n. 9571/2020 di questo Collegio territoriale).

Fatta eccezione per gli euro 20,00 versati alla presentazione del ricorso, non può, infine, trovare accoglimento la domanda dei ricorrenti di rimborso delle spese, competenze ed onorari di assistenza legale, stante che non è stato prodotto alcun documento che ne attesti il relativo effettivo esborso.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l’intermediario debba riconoscere al cliente, quanto al buono serie Q/P emesso, gli interessi secondo l’originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro del titolo in conformità al DM 13 giugno 1986.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI